

Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) sugli strumenti di gestione della liquidità degli OICVM e dei FIA di tipo aperto (ESMA34-671404336-1364)

La Consob ha dichiarato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli strumenti di gestione della liquidità degli OICVM e dei FIA di tipo aperto (ESMA34-671404336-1364).

La presente nota della Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti dell'ESMA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli intermediari compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

1. *Oggetto*

Gli Orientamenti definiscono aspettative di vigilanza in materia di selezione, calibrazione e attivazione degli strumenti di gestione della liquidità (LMT) negli OICR aperti, ferma restando la responsabilità primaria dei gestori nella gestione del rischio di liquidità degli OICR gestiti. Gli Orientamenti si inseriscono in un quadro regolamentare definito dalle Direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (UCITSD), come modificate dalla Direttiva (UE) 2024/927, e dai regolamenti delegati (UE) 2026/465 e (UE) 2026/466 che specificano le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità, rispettivamente, per i FIA aperti e per gli OICVM. La Direttiva (UE) 2024/927 è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 13 marzo 2026, n. 39 di modifica del TUF, nel quale è dato potere alla Banca d'Italia di disciplinare con regolamento "i requisiti in materia di gestione della liquidità, inclusi gli strumenti di gestione della liquidità".

2. *Destinatari*

Gli Orientamenti si applicano ai gestori come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del Testo Unico della Finanza (TUF), che gestiscono OICR aperti, in conformità e nei limiti delle norme europee applicabili, del TUF e delle relative disposizioni attuative.

3. *Data di applicazione*

Gli Orientamenti si applicheranno dalla data di entrata in vigore della normativa secondaria attuativa del decreto legislativo 13 marzo 2026, n. 39 di modifica del TUF, con riferimento agli OICR istituiti da tale data. Per gli OICR istituiti prima di tale data, i gestori sono tenuti a conformarvisi entro il 16 aprile 2027.

4. *Disposizioni di riferimento*

Articolo 16 della AIFMD, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/927, e articoli 18-*bis* e 84 della UCITSD, rispettivamente come introdotto e modificato dalla direttiva (UE) 2024/927; articolo 6, comma 1, lett. c), n. 1-*bis*) del TUF ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ I gestori fanno anche riferimento alle disposizioni di Banca d'Italia di attuazione del decreto legislativo 13 marzo 2026, n. 39 di modifica del TUF.